

“ Art. 22. Per le fusioni che avvenissero di Istituti di Credito fondiario preesistenti con l'Istituto nazionale non saranno immutati nè i diritti, nè i doveri dei mutuatari, e questi non saranno colpiti da alcun aggravio.

“ Tutti gli atti, stipulazioni, operazioni di trapasso ed annotazioni ipotecarie che si rendessero necessari per operare la fusione, saranno fatti in carta semplice, gravati di una sola tassa fissa di lire 1.20, che resterà a carico degli Istituti cessante e nuovo. ”

(È approvato).

“ Art. 23. Gli Istituti che attualmente esercitano il Credito fondiario in Italia, in virtù dell'articolo 1 alinea 1° della legge 22 febbraio 1885 testo unico, e cioè gli Istituti di Credito fondiario dei Banchi di Napoli e di Sicilia, del Monte dei Paschi di Siena, dell'Opera pia di S. Paolo di Torino, delle Casse di risparmio di Milano e di Bologna, e del Banco di S. Spirito in Roma; se non parteciperanno alla formazione del nuovo Istituto, potranno continuare ad esercitare il Credito fondiario, ma dovranno limitare le nuove operazioni alla zona rispettivamente a ciascuno di essi assegnata dalle convenzioni dei 4 ottobre 1865, 23 febbraio 1866 e dai regi decreti 1° maggio 1870 e 24 luglio 1873, n. 722 (serie 2ª, parte supplementare).

“ Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato e d'accordo cogli Istituti interessati, potrà però in ogni tempo modificare con regio decreto i confini delle varie zone.

“ Nella zona di Roma il Governo del Re, oltrechè al Banco di Santo Spirito, è autorizzato a concedere per decreto reale l'esercizio del Credito fondiario locale anche ad un altro fra gli Istituti preesistenti di cui si tratta nel presente articolo. ”

Onorevole Romano, ha facoltà di parlare.

Romano Giuseppe. Rinunzio.

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Onorevole presidente, bisogna fare un'aggiunta all'ultimo comma di questo articolo.

Giolitti, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro del tesoro. Come la Camera rammenterà si dichiarò ieri dal Ministero che si sarebbero ammessi ad operare in Roma entrambi gli Istituti fondiarii della Cassa di risparmio di Milano e del Banco di Napoli.

Si potrebbe quindi modificare così l'ultimo comma dell'articolo:

“ Nella zona di Roma il Governo del Re, oltrechè al Banco di Santo Spirito, è autorizzato a concedere per decreto reale l'esercizio del credito fondiario anche al Banco di Napoli ed alla Cassa di risparmio di Lombardia. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palberti.

Palberti. Io prendo a parlare per riprendere la discussione al punto cui era arrivata ieri quando si trattò la questione generale intorno alla partecipazione degli altri Istituti al servizio ed alle operazioni del credito fondiario a Roma. Secondo il disegno, come era compilato, all'articolo 23 della Commissione, non si aveva, secondo me, alcuna ragione di proporre modificazioni. Io per un momento aveva sperato che, da parte del Ministero e da parte della Commissione (che non so se partecipi alle idee del Ministero) si sarebbe estesa la concessione contenuta nell'articolo 23 a due piuttostochè ad uno solo degli Istituti attualmente esistenti. Ora, poichè il Ministero specifica che la facoltà deve essere concessa unicamente alla Cassa di risparmio di Milano ed al Banco di Napoli, io, per le ragioni che ho dette ieri alla Camera e che non ripeterò ora, mi permetto di presentare un altro emendamento regolarmente firmato da dieci deputati, ed è il seguente:

“ Nella zona di Roma il Governo del Re, oltrechè al Banco di Santo Spirito in Roma, è autorizzato a concedere per decreto reale, l'esercizio del credito fondiario al Banco di Napoli, alla Cassa di risparmio di Milano, ed all'Opera pia di San Paolo di Torino. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Giolitti, ministro del tesoro. Veramente, la ragione per la quale si è consentito che possano operare in Roma il Banco di Napoli e la Cassa di risparmio di Lombardia è che questi due Istituti hanno già in Roma una loro rappresentanza e che, escludendoli, si obbligherebbero a chiudere ed andarsene; mentrechè l'Opera pia di San Paolo, se ha fatto nella capitale delle operazioni, non vi ha però un'agenzia. L'onorevole Palberti non ignora che io m'interesso da molto tempo al buon andamento dell'Istituto dell'Opera pia di San Paolo, non fosse altro in memoria di esserne stato amministratore per un certo tempo; e credo che realmente sia desiderabile che l'Istituto dell'Opera pia di San Paolo rimanga nella antica sua zona.